



CONFINDUSTRIA

CREDITO IMPOSTA ZLS: DESCRIZIONE DELLA MISURA

4 DICEMBRE 2024

Valeria Salvi
Simona Altrui

CREDITO DI IMPOSTA ZLS

Decreto legge 7 maggio 2024, n. 60, articolo 13
DM 30 agosto 2024

Si estende il credito d'imposta per la ZES UNICA (art. 16, DL n. 124/2023) limitatamente alle zone 107.3.c del TFUE presenti all'interno di una ZLS

Agevolazione fiscale a favore delle IMPRESA che effettuano l'ACQUISTO di BENI STRUMENTALI (impianti, macchinari e attrezzature nuove, terreni e immobili), facenti parte di un PROGETTO DI INVESTIMENTO INIZIALE destinato a strutture produttive UBICATE in alcune parti della ZLS

AIUTO A FINALITA' REGIONALE

Artt. 13 e 14 del Reg. (UE) n. 651/2014

GBER

AMBITO SOGGETTIVO

SI



Imprese

NO



lavoro autonomo

NON rileva:

la **NATURA GIURIDICA** (sono ammesse, ad esempio, imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti non commerciali con riferimento all'attività commerciale svolta, stabili organizzazioni di soggetti non residenti);
la **DIMENSIONE** (che influenza l'intensità e la tipologia di investimento).

RILEVA:

il **settore** in cui l'impresa opera (Codice ATECO 2024);
la **tipologia di investimento** che intende fare

ESCLUSIONI 1/2

Sono **ESCLUSI** dall'agevolazione i seguenti settori:



- a) siderurgico
- b) carbonifero e lignite
- c) trasporti (escluso magazzinaggio e supporto ai trasporti) e delle relative infrastrutture
- d) produzione, stoccaggio, trasmissione e distribuzione di energia
- e) infrastrutture energetiche
- f) banda larga
- g) credito
- h) finanza e assicurazioni
- i) pesca e acquacoltura (compresa la trasformazione)
- j) produzione primaria di prodotti agricoli (esclusa la trasformazione)

L'individuazione del settore è riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l'investimento oggetto dell'agevolazione

SONO ESCLUSE anche le **IMPRESE IN DIFFICOLTA'** come definite dall'articolo 2, punto 18, del GBER, le **IMPRESE** in **STATO di LIQUIDAZIONE** o di **SCIoglimento**, le imprese che non hanno ancora restituito aiuti illegali e incompatibili (cd. **CLAUSOLA DEGGENDORF**)

ESCLUSIONI definite dall'articolo 13 e 2 del GBER

SETTORE DEI TRASPORTI (Art. 2, punto 45, GBER): trasporto di passeggeri per via aerea, marittima, stradale, ferroviaria e per vie navigabili interne o il trasporto di merci per conto terzi; più in particolare, il «settore dei trasporti» comprende le seguenti attività ai sensi della classificazione statistica delle attività economiche (NACE Rev. 2) (...):

- a) NACE 49: Trasporto terrestre e trasporto mediante condotte, escluse NACE 49.32 Trasporto con taxi, 49.39 Funzionamento di teleferiche, funicolari, impianti di risalita e funivie se non fanno parte di sistemi di transito urbani o suburbani, 49.42 Servizi di trasloco, 49.5 Trasporto mediante condotte;
- b) NACE 50: Trasporti marittimi e per vie d'acqua;
- c) NACE 51: Trasporto aereo, esclusa NACE 51.22 Trasporto spaziale;

INFRASTRUTTURE RELATIVE AI TRASPORTI: infrastrutture necessarie ed utilizzate per fornire le attività di trasporto.

AMBITO TERRITORIALE



Acquisto beni agevolabili destinati a imprese già operative o che si insediano nei territori previsti dalla norma

SOLO ZONE ASSISTITE (art. 107. 3. c del TFUE)

**Carta degli aiuti a finalità regionale (Decisione C(2023) 8654)
ZLS Emilia-Romagna - Piano di Sviluppo Strategico: dati catastali
([link](#))**

- COMUNE DI ARGENTA (aree all'interno dell'APEA Sant'Antonio)
- COMUNE DI BONDENO (aree all'interno dello Scalo ferroviario di Bondeno e dell'area produttiva Riminalda)
- COMUNE DI CODIGORO (aree all'interno dell'ambito produttivo APEA "Pomposa - Ponte Quagliotto")
- COMUNE DI FERRARA (aree all'interno dell'area "Polo Chimico – SIPRO via Battistella")
- COMUNE DI OSTELLATO (aree all'interno dell'area produttiva Sipro)
- COMUNE DI PIACENZA (aree all'interno dell'Hub ferroviario di Piacenza)

INTENSITÀ DI AIUTO

Grandi



15%

Medie



25%

Piccole



35%

Progetto investimento:

< 100 milioni euro

> 200.000 euro

Per investimenti > di 50
milioni euro

NO MAGGIORAZIONE

CALCOLO DIMENSIONE

Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE
D.M. 18 aprile 2005

Categoria d'impresa	Occupati	Fatturato annuo Mln €	Totale di bilancio annuo Mln €
Grandi	≥ 250	> 50	> 43
Medie	< 250	≤ 50	≤ 43
Piccole	< 50	≤ 10	≤ 10

OCCUPATI:

dipendenti a tempo determinato o indeterminato nell'anno;

FATTURATO ANNUO:

voce A.1 del conto economico; **TOTALE**

BILANCIO:

totale attivo patrimoniale.

Nel calcolo si deve tener conto degli eventuali **RAPPORTI** dell'impresa beneficiaria con altre imprese per verificare l'autonomia, ovvero vincoli di **ASSOCIAZIONE** e **COLLEGAMENTO**.

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (1 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale come definito dall'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del GBER:**

Per le **PMI**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente
 - b. diversificazione della produzione
 - c. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
 - d. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

Per le **GRANDI IMPRESE** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una “NUOVA ATTIVITA’ ECONOMICA”**, ossia:

- a) creazione di un nuovo stabilimento
- b) diversificazione dell'attività di uno stabilimento, a condizione che la nuova attività non sia “uguale o simile” a quelle precedentemente svolta
- c) acquisizione di attivi appartenenti ad uno stabilimento che sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione, a condizione che le nuove attività che verranno svolte utilizzando gli attivi acquisiti non siano “uguali o simili” a quelle svolte nello stabilimento prima dell'acquisizione

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (2 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale** per le **PMI**:

1. Creazione di un nuovo stabilimento



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (3 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale** per le **PMI**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente

POSSIBILE INTERPRETAZIONE
(sulla base di FAQ della Commissione europea)

la struttura esistente è messa in condizione di fabbricare un volume maggiore di almeno uno dei prodotti già fabbricati (o servizi erogati) nello stabilimento, senza con ciò modificarne sostanzialmente il processo produttivo complessivo (non c'è una soglia da rispettare)

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (4 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale** per le **PMI**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento
 - b. **diversificazione della produzione** di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in questo stabilimento

CONDIZIONE

Sia per le GRANDI che per le PMI, i costi ammissibili superano almeno del **200 % il valore contabile degli attivi riutilizzati**, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori (art. 14, punto 7, GBER)

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (5 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a **Progetto di investimento iniziale** per le **PMI**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento
 - b. diversificazione della produzione
 - c. **cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo**

CONDIZIONE

Per le GRANDI imprese i **costi ammissibili** sono **superiori alla somma degli ammortamenti degli attivi relativi all'attività da modernizzare** nei tre esercizi finanziari precedenti l'avvio dei lavori (art. 14, punto 7, GBER)

POSSIBILE INTERPRETAZIONE

(sulla base di FAQ della Commissione europea)

- *l'attuazione di un' **innovazione di processo non routinaria***
- *che interessa l' **intero processo produttivo** e non una singola parte*
- ***NO** alla semplice **sostituzione di singoli beni** senza che sia apportato un **cambiamento fondamentale al processo di produzione complessivo***
- ***NO** alla **sostituzione di singoli elementi di attrezzature con altri più performanti** (a meno che ciò non porti ad un **cambiamento fondamentale nel processo produttivo complessivo**)*



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (5 DI 7)

Sono agevolabili gli investimenti in beni strumentali finalizzati a Progetto di investimento iniziale per le **PMI**:

1. **Creazione di un nuovo stabilimento**; oppure, nel caso di
2. **Stabilimento esistente**:
 - a. ampliamento
 - b. diversificazione della produzione
 - c. cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo
 - d. acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito

CONDIZIONE

- Vale solo per gli immobili e i terreni
- **NO relazioni con l'acquirente**, oppure operazione a condizioni di mercato (nel caso di familiari o uno o più dipendenti)

PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (6 DI 7)

Per le **GRANDI IMPRESE** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una “NUOVA ATTIVITA' ECONOMICA”**, ossia:

- a) **creazione di un nuovo stabilimento o diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano “uguali o simili” a quelle precedentemente svolte**

CONDIZIONE

un investimento effettuato da un'impresa per l'introduzione di una **nuova attività**, che non è la stessa attività o simile a quella precedentemente svolta nello stabilimento (ossia **non rientra nello stesso codice numerico NACE a quattro cifre**). Esempio: NACE 25.12.10 e 25.12.20 = attività simili. NACE 25.29 e 25.21 = attività non uguali o simili

POSSIBILE INTERPRETAZIONE

(sulla base di FAQ della Commissione europea)

- *Creazione di un nuovo stabilimento autonomo*
- *NO estensione della capacità produttiva di uno stabilimento già esistente (nella zona ammessa)*



PROGETTO INVESTIMENTO INIZIALE (7 DI 7)

Per le **GRANDI IMPRESE** sono agevolabili solo **investimenti iniziali a favore di una “NUOVA ATTIVITA’ ECONOMICA”**, ossia:

- a) creazione o diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano “uguali o simili” a quelle precedentemente svolte;
- b) Acquisizione di attivi di uno stabilimento chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione

CONDIZIONI

- Vale solo per immobili e terreni
- La **nuova attività** che viene svolta utilizzando gli attivi acquisiti **non è uguale o simile a quella svolta** nello stabilimento **prima** dell’acquisizione;
- **NO relazioni con l’acquirente**, oppure operazione a condizioni di mercato (nel caso di familiari o uno o più dipendenti)

CUMULO



CREDITO ZLS + altro AIUTO DI STATO (purché non si superi l'intensità più alta consentita)

CONTRIBUTO PROPRIO del 25%



CREDITO ZLS + MISURA GENERALE (nei limiti delle spese sostenute)

Verificare le disposizioni di cumulo delle altre agevolazioni che potrebbero essere più restrittive



CREDITO TRANSIZIONE 5.0 (art. 38, c. 18, DL n. 19/2024)

CUMULO - ESEMPI

1. CREDITO ZLS + AIUTO DI STATO

Una piccola impresa ha preso un contributo in *de minimis* sui medesimi costi ammissibili per un progetto di investimento iniziale con costi pari a 30 milioni di euro.

Il contributo, espresso in ESL, è pari al 20% dell'investimento.

L'intensità massima consentita è quella riconosciuta dal credito d'imposta ZLS, ossia il 35%.

Per non superarlo, l'impresa, oltre al contributo *de minimis*, potrà fruire del credito ZLS per il 15%.

Il contributo proprio del 25% è garantito.

2. CREDITO ZLS + MISURA DI CARATTERE GENERALE

Una piccola impresa ha già fruito di un credito d'imposta (misura di carattere generale, NO aiuto di Stato) del 10% per l'acquisto di un macchinario.

Se la norma della misura non impone particolari restrizioni sul cumulo, l'impresa potrà prendere anche il credito ZLS sullo stesso bene nella misura massima consentita, ossia del 35%.

In questo modo, il cumulo delle due agevolazioni non porta al superamento del valore dell'investimento.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Sono agevolabili gli investimenti relativi a:

- l'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi **macchinari, impianti e attrezzature varie** destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio;
- l'acquisto di **terreni**;
- l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di **immobili** strumentali agli investimenti.

Investimenti realizzati **dal 8 maggio 2024** (o da DPCM istitutivo) **al 15 novembre 2024**

Immobili agevolabili anche se già utilizzati dal beneficiario o da terzi per lo svolgimento di un'attività economica

Valore dei terreni e degli immobili **ammessi all'agevolazione** non può superare il 50% del valore complessivo dell'investimento agevolato



INVESTIMENTI AGEVOLABILI

Beni devono essere **strumentali** all'attività esercitata e **nuovi**

No interventi di **mera sostituzione**

Investimenti **destinati a strutture produttive** ubicate nelle **zone assistite**

Struttura produttiva (prassi Agenzia Entrate credito Mezzogiorno):

Ogni **singola unità locale** o **stabilimento** (ubicati nei territori ammissibili) in cui il beneficiario eserciti attività d'impresa:

- a) Autonomo ramo d'azienda ossia insieme coordinato di beni materiali, immateriali e risorse umane [...] dotato di autonomia decisionale come centro di costo e di profitto, idoneo allo svolgimento di un'attività consistente nella produzione di un output specifico indirizzato al mercato;
- b) Autonoma diramazione territoriale dell'azienda ovvero una mera linea di produzione o un reparto, pur dotato di autonomia organizzativa, purché sia un centro autonomo di imputazione dei costi e non rappresenti parte integrante del processo produttivo dell'unità locale presente nello stesso territorio.

Eccezione: Beni che configurano una «mera diramazione» di una struttura produttiva situata in una zona agevolata

Mantenimento attività: almeno **5 anni** dopo il completamento degli investimenti, pena la decadenza

VALORE E IMPUTAZIONE TEMPORALE INVESTIMENTI

Valore investimenti → articolo 110 TUIR

Leasing: si considera il costo sostenuto dal locatore per acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.




Normativa comunitaria: per impianti o macchinari, contratto di locazione deve prevedere l'**obbligo di acquisto** dell'attivo alla scadenza del contratto.

Imputazione temporale investimenti

Investimenti realizzati **dall'8 maggio 2024 al 15 novembre 2024**

- ✓ Determinazione momento in cui investimenti si considerano effettuati: regole **competenza articolo 109, commi 1 e 2 TUIR**



ACCESSO AL CREDITO D'IMPOSTA

Comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate **dal 12 dicembre 2024 al 30 gennaio 2025** riportante **spese sostenute dall' 8 maggio 2024 fino al 15 novembre 2024**

- **Nuova comunicazione** che sostituisce integralmente la precedente;
- **Rinuncia integrale** al credito precedentemente comunicato.

Provvedimento Agenzia delle Entrate: **eventuale riparto** nel caso in cui ammontare di tutte le richieste superi 80 milioni di euro.

Comunicazione: anche **eventuale fruizione di altri aiuti di Stato e aiuti de minimis** in relazione agli stessi costi ammissibili e relativo cumulo non deve superare l'intensità di aiuto più elevata consentita dalla disciplina europea.



RIDETERMINAZIONE E DECADENZA

Rideterminazione

- Beni **non entrati in funzione** entro il 2° anno successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione.
- Beni entro il 5° anno dalla loro entrata in funzione vengono:
 - a) **dismessi;**
 - b) **ceduti a terzi;**
 - c) **destinati a finalità estranee all'esercizio di impresa;**
 - d) **destinati a strutture produttive diverse** da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione.

Decadenza

- Imprese **non mantengano la loro attività per almeno 5 anni** dal completamento degli investimenti.
- Accertamento dell'insussistenza di uno dei requisiti previsti dalla disciplina ovvero nel caso la documentazione presentata contenga elementi non veritieri o risultino false le dichiarazioni rese.

CONTROLLI

Controlli

- Amministrazione finanziaria effettua accertamento e controlli ai sensi del DPR n. 600 del 1973.
- In caso di utilizzo indebito in tutto o in parte del credito, si applicano sanzioni ex DLGS n. 471 del 1997 e gli interessi dovuti.
- Qualora servissero valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di attività o progetti, è assicurato il supporto del Comitato d'indirizzo della ZLS.

